**PRECISAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI FITOFARMACI CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.lgs. n.150/2012 e del PAN (DM 22/01/2014).**

Importanti precisazioni sulla materia in oggetto sono contenute nella nota del MIPAAF del 15/03/2016 prot.6465.

In sostanza viene precisato che:

* In qualsiasi fase di gestione del prodotto fitosanitario ad uso professionale deve essere presente un soggetto in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. Questo significa che anche il solo trasporto di prodotti fitosanitari dal punto vendita al luogo di magazzinaggio e/o utilizzo può essere effettuato solo da soggetto titolare del certificato di abilitazione (es. addetti alle consegne), così come al punto vendita l’operatore che vende il prodotto fitosanitario ad uso professionale deve avere il proprio certificato di abilitazione.
* Il contoterzista delegato ai trattamenti è considerato utilizzatore professionale con obblighi elencati al paragrafo A.1.15 del PAN.
* Nel caso l’azienda si rivolga ad un contoterzista per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari la delega può interessare solo alcune fasi (es. solo il trattamento) o coinvolgere l’intero processo che nasce con l’acquisto dei prodotti fitosanitari e termina con lo smaltimento dei contenitori vuoti e/o delle rimanenze. Nel primo caso in azienda vi deve essere almeno un soggetto in possesso del certificato di abilitazione e sul quale gravano le responsabilità di tutte le fasi di gestione del prodotto che non interessano il contoterzista. Nel secondo caso in azienda può non essere presente alcun soggetto in possesso del certificato di abilitazione e quindi ricade interamente sul contoterzista la responsabilità della gestione dei prodotti fitosanitari.
* Si raccomanda l’azienda che intende delegare il contoterzista, di verificare che tale soggetto sia in possesso di un valido certificato di abilitazione per le fasi di processo specificate in delega.
* Se l’azienda intende effettuare trattamenti fitosanitari per altre aziende, quale attività connessa in modo non prevalente, si ricorda che in tale ipotesi si configura una attività di conto terzi con tutti i riflessi normativi specifici (es. taratura della barra irroratrice ogni due anni).

Stefano per. agr. Zappa